

svolta in un laboratorio accreditato per l'analisi del carburante, laddove disponibile. Se si offre questa possibilità anche alle società che utilizzano i metodi di monitoraggio A e C si assicura l'attuazione armonizzata dei tre metodi, in linea con la norma ISO 3675:1998 <sup>(1)</sup>. Si accolgono inoltre le prassi vigenti nel settore e si migliora la comparabilità del consumo di carburante monitorato secondo i tre metodi di cui sopra.

- (5) Il concetto «da ormeggio a ormeggio» chiarisce le disposizioni e introduce un criterio armonizzato per la determinazione esatta dei punti d'inizio e fine delle tratte. In tal modo si perfezionano i parametri utilizzati per monitorare il tempo trascorso in mare e la distanza percorsa, di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/757, e si tiene conto delle prassi vigenti nel settore.
- (6) Gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) <sup>(2)</sup> e la norma CEN EN 16258 (2012) <sup>(3)</sup> offrono alle navi ro-ro la possibilità di monitorare e comunicare il carico trasportato in base alla massa effettiva del carico. L'aggiunta di questo parametro a quelli di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/757 è intesa a tenere conto in modo più adeguato delle prassi vigenti nel settore e facilitare in tal modo il monitoraggio.
- (7) In linea con la prassi abituale della Commissione di consultare esperti durante la fase preparatoria degli atti delegati, nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile (ESSF) è stato creato un sottogruppo preposto al monitoraggio del sistema MRV nel trasporto marittimo, composto da esperti degli Stati membri, del settore e della società civile. Il sottogruppo ha individuato l'esistenza di una serie di norme internazionali ed europee, regole internazionali e sviluppi scientifici e tecnici e ha raccomandato che il presente regolamento ne tenga conto. Il progetto di raccomandazioni del sottogruppo su tali aspetti è stato approvato dalla plenaria dell'ESSF il 28 giugno 2016.
- (8) Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> ISO 3675:1998 — Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density — Hydrometer method.

<sup>(2)</sup> MEPC.1/Circ. 684 IMO Guidelines for voluntary use of the ship Energy Efficiency Operational Indicator.

<sup>(3)</sup> Metodologia per il calcolo e la dichiarazione del consumo di energia e di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dei servizi di trasporto (merci e passeggeri).

